

SCRITTURA PRIVATA

I sottoscritti

- Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
- Gaetano Miccichè, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e
- Damiano Tommasi, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC),

preso atto

- che LNPA ed AIC hanno concordato di modificare l'art. 4.4 dell'Accordo Collettivo (termine per il deposito dei Premi Collettivi);
- che la LNPA, ai fini delle prerogative federali previste dalla legge 91/81, il 16.4.2019 ha trasmesso, a mezzo pec, il testo modificato alla FIGC per l'approvazione di sua competenza;
- che, in occasione del Consiglio Federale del 17.4.2019, la FIGC ha dato il proprio nulla-osta alla modifica condivisa tra LNPA ed AIC;
- che l'assemblea della LNPA del 9.5.2019 ha ratificato l'approvazione della modifica della norma *de qua* deliberata dal Consiglio di Lega del 15.4.2019;

convengono:

- di modificare come segue l'articolo 4.4. dell'attuale Accordo Collettivo
«Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1 che precede.




La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.

La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-A a cura della Società entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio, eccezion fatta per le ipotesi di premi per la vittoria delle singole competizioni (a titolo esemplificativo il Campionato, la Coppa Italia, le Coppe Europee) e/o per la qualificazione alle Coppe europee e/o per la salvezza che potranno essere depositate, unitamente all'eventuale procura, entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell'evento premiale. La LNP-A trasmetterà copia delle stesse alla Federazione.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.»

[La modifica è evidenziata in carattere grassetto]

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali, uno per ciascuno dei sottoscrittori il 10 maggio 2019.

<u>LNPA</u> Il Presidente (Gaetano Miccichè)	<u>FIGC</u> Il Presidente (Gabriele Gravina)	<u>AIC</u> Il Presidente (Damiano Tommasi)
		

SCRITTURA PRIVATA

I sottoscritti

- Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
- Gaetano Micciché, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e
- Damiano Tommasi, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC),

preso atto

- che LNPA ed AIC hanno concordato di modificare l'art. 4.4 dell'Accordo Collettivo (termine per il deposito dei Premi Collettivi);
- che la LNPA, ai fini delle prerogative federali previste dalla legge 91/81, il 16.4.2019 ha trasmesso, a mezzo pec, il testo modificato alla FIGC per l'approvazione di sua competenza;
- che, in occasione del Consiglio Federale del 17.4.2019, la FIGC ha dato il proprio nulla-osta alla modifica condivisa tra LNPA ed AIC;
- che l'assemblea della LNPA del 9.5.2019 ha ratificato l'approvazione della modifica della norma *de qua* deliberata dal Consiglio di Lega del 15.4.2019;

convengono:

- di modificare come segue l'articolo 4.4. dell'attuale Accordo Collettivo
«Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1 che precede.




La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.

La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-A a cura della Società entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio, eccezion fatta per le ipotesi di premi per la vittoria delle singole competizioni (a titolo esemplificativo il Campionato, la Coppa Italia, le Coppe Europee) e/o per la qualificazione alle Coppe europee e/o per la salvezza che potranno essere depositate, unitamente all'eventuale procura, entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell'evento premiale. La LNP-A trasmetterà copia delle stesse alla Federazione.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.»

[La modifica è evidenziata in carattere grassetto]

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali, uno per ciascuno dei sottoscrittori il 10 maggio 2019.

<u>LNPA</u> Il Presidente (Gaetano Micciché) 	<u>FIGC</u> Il Presidente (Gabriele Gravina) 	<u>AIC</u> Il Presidente (Damiano Tommasi) 
---	---	---

SCRITTURA PRIVATA

I sottoscritti

- Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
- Gaetano Micciché, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e
- Damiano Tommasi, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC),

preso atto

- che LNPA ed AIC hanno concordato di modificare l'art. 4.4 dell'Accordo Collettivo (termine per il deposito dei Premi Collettivi);
- che la LNPA, ai fini delle prerogative federali previste dalla legge 91/81, il 16.4.2019 ha trasmesso, a mezzo pec, il testo modificato alla FIGC per l'approvazione di sua competenza;
- che, in occasione del Consiglio Federale del 17.4.2019, la FIGC ha dato il proprio nulla-osta alla modifica condivisa tra LNPA ed AIC;
- che l'assemblea della LNPA del 9.5.2019 ha ratificato l'approvazione della modifica della norma *de qua* deliberata dal Consiglio di Lega del 15.4.2019;

convengono:

- di modificare come segue l'articolo 4.4. dell'attuale Accordo Collettivo
«Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1 che precede.




La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.

La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-A a cura della Società entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio, eccezion fatta per le ipotesi di premi per la vittoria delle singole competizioni (a titolo esemplificativo il Campionato, la Coppa Italia, le Coppe Europee) e/o per la qualificazione alle Coppe europee e/o per la salvezza che potranno essere depositate, unitamente all'eventuale procura, entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell'evento premiale. La LNP-A trasmetterà copia delle stesse alla Federazione.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.»

[La modifica è evidenziata in carattere grassetto]

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali, uno per ciascuno dei sottoscrittori il 10 maggio 2019.

<u>LNPA</u> Il Presidente (Gaetano Micciché) 	<u>FIGC</u> Il Presidente (Gabriele Gravina) 	<u>AIC</u> Il Presidente (Damiano Tommasi) 
---	---	--